



COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE

***PER LA VIGILANZA
SUI LOCALI E LUOGHI
DI PUBBLICO SPETTACOLO***

(art. 141 ss. R.S. n. 773/1931)

Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 05.07.2008

Esecutivo dal 29.08.2008

Indice

Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Campo di applicazione.....	5
Art. 4 - Piccoli trattenimenti	7
Art. 5 - Competenze degli organi di vigilanza.....	8
Art. 6 - Disposizioni sul procedimento	9
Art. 7 - Contenuto delle domande.....	11
Art. 8 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone	12
Art. 9 - Locali ed impianti soggetti alla competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.....	12
Art. 10 - Locali ed impianti soggetti alla competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo	13
Art. 11 - Composizione e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo	13
Art. 12 - Controlli sulle norme di sicurezza	15
Art. 13 - Manifestazioni e allestimenti temporanei	15
Art. 14 - Modalità di subingresso	16
Art. 15 - Competizioni sportive	17
Art. 16 - Spese di funzionamento della Commissione.....	17
Art. 17 - Norma transitoria	18
Le principali norme di riferimento del settore	

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali, luoghi ed impianti di pubblico spettacolo in applicazione degli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940, recante il Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), adottato col R.D. 18/6/1931 n. 773, così come modificati dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001 n. 311.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento,
 - a) per **luogo pubblico** si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze),
 - b) per **luogo aperto al pubblico** si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso),
 - c) per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via),
 - d) per **spettacoli**¹ si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro),
 - e) per **trattenimenti** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo),
 - f) per **manifestazioni temporanee** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività,
 - g) per **allestimenti temporanei** si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti.
 - h) per **locali** si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi,
 - i) per attività di **spettacolo viaggiante** si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento,
 - j) per **parchi di divertimento**² s'intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante in numero non inferiore a dieci unità,

¹ La differenza fra spettacoli e trattenimenti è tratta dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 52 in data 20/11/1982

² I parchi di divertimento, sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi,
- b) seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi,
- c) terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci.

Al di sotto di quest'ultimo valore (ossia fino a n. 9 attrazioni), pertanto, non si realizza un "parco di divertimento", ma una aggregazione o complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337, nonché ricostruzioni ambientali e simili. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

Per quanto non previsto si fa riferimento al D.M. 23/5/2003.

- k) per **complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante** si intendono le attrazioni, e i trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337 allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park o singole attrazioni)
- l) per **capienza** s'intende l'affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/8/1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 6/3/2001, ossia:
- nei teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno l'affollamento massimo è pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;
 - nei locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie e nelle aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato;
 - nelle sale da ballo e discoteche l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato.

Nei luna park, ai fini del presente Regolamento, l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare le attrazioni nonché l'area in cui insiste il luna park.

Per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare l'attrazione nonché delle persone che possono assistere occupando la pedana circostante la medesima attrazione.

Nel computo di quanto precedentemente indicato non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne³.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, secondo quanto previsto dal D.M. 18/03/1996 recante le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, la capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità,

I parchi di divertimento di prima, seconda o terza categoria sono soggetti all'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 8 del D.P.R. 21/4/1994 n. 394. Tale autorizzazione, ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.M. 23/05/2003 non necessita per l'allestimento di complessi di attrazioni e per la gestione di attività di spettacolo viaggiante in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale, che sono, comunque, soggette all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

³ La definizione prende spunto dalla risoluzione del Ministero dell'Interno n. 03605 del 27/09/2002

così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.

- m) per ***circoli privati*** s'intendono i locali il cui accesso è riservato ai soci. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996 sono soggetti a regime autorizzatorio i locali, ancorché asseriti come privati che presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:
- pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso,
 - pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinati alla generalità dei cittadini,
 - struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale⁴.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. La vigilanza di cui al presente regolamento si esplica su:
 - a) Teatri,
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti,
 - c) cinematografi,
 - d) cinema-teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere,
 - e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti *con le eccezioni di cui al successivo comma 2 lett. j) e k)*,
 - f) sale da ballo e pubblici esercizi con attività danzante (discoteche, night club, disco-bar e simili),
 - g) complessi di almeno 9 attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park),
 - h) attrazioni dello spettacolo viaggiante, in numero non superiore a nove, allestite in un'area appositamente autorizzata dal Comune,.
 - i) circhi,
 - j) manifestazioni e gare comprendenti la presenza di animali,
 - k) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni motoristiche

⁴ Ai fini dell'accertamento dell'imprenditorialità v. anche l'art. 148 (ex art. 111) del 22/12/1986 n. 917 e succ. mod. e int., contenente il T.U. delle Imposte sui Redditi.

in circuiti chiusi,⁵ manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere,

- l) locali multiuso, cioè locali adibiti non ordinariamente ad attività di spettacolo o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività,
- m) auditori e sale convegni,
- n) sale polivalenti⁶ intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, in cui nello steso ambiente si possono svolgere diversi tipi di spettacoli o trattenimenti,
- o) impianti sportivi e complessi sportivi di cui all'allegato al D.M. 18/3/1996 con aree destinate al pubblico,
- p) piscine natatorie aperte al pubblico, comprese quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento, ancorché l'attività si svolga in luogo esposto al pubblico:

- a. **luoghi all'aperto**, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie. E' fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13.
- b. locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c. manifestazioni fieristiche di cui alla legge della Regione Emilia Romagna 12/2000 (B.U. 29/2/2000 n. 34);
- d. sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- e. mostre ed esposizioni⁷ di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico **prive di strutture per lo stazionamento del pubblico**,
- f. laghetti per la pesca sportiva ad uso dei soli utenti,
- g. palestre, scuole di danza o simili ad uso dei soli utenti,
- h. piscine in cui si svolgono esclusivamente attività agonistiche e di istruzione della pratica sportiva ad uso dei soli utenti,
- i. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati⁸;
- j. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono installati apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, compresi televisori abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli, purché l'ingresso non sia subordinato al pagamento di un biglietto e purché i locali

⁵ Cfr. Circolare Ministero dell'Interno n. 559/C 16854.13500 richiamata nella nota della Prefettura di Modena prot. 2019/93 del 7/10/1993.

⁶ Nella domanda occorre specificare le attività che s'intendono esercitare e nell'agibilità ex art. 80 del TULPS devono essere indicate le attività consentite e la relativa capienza/affollamento.

⁷ Per mostre ed esposizioni in edifici storici e artistici si applica il Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20/05/1992 n. 559 (G.U. 04/03/1993 n. 52).

⁸ Secondo l'art. 118 del R.D. 635/1940, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e, di conseguenza, l'agibilità di cui all'art. 80, sono da richiedere anche da parte dei circoli che organizzano rappresentazioni o trattenimenti cui possono accedere anche i non soci, quando per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato. V. anche art. 2 lettera m).

non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o trattenimento⁹;

- k. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuano i piccoli trattenimenti descritti al successivo articolo 4.

Art. 4 - Piccoli trattenimenti

1. Nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggetti al parere ex art. 80 del T.U.L.P.S. gli spettacoli ovvero i divertimenti e le attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari, nonché i trattenimenti (esclusi i trattenimenti danzanti) ovvero i divertimenti o le attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, compresi: corsi di cucina, corsi da sommelier e l'utilizzo dell'apparecchio musicale "karaoke" o simile a condizione che:
- il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione,
 - non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale¹⁰,
 - non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso,
 - non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni.
2. Ai sensi della legge Emilia Romagna 14/2003, l'autorizzazione amministrativa per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita anche allo svolgimento della predetta attività accessoria purché i locali adibiti alla somministrazione abbiano capienza e afflusso non superiore a 100 persone.

Oltre tale limite di capienza e afflusso, occorre essere in possesso dell'autorizzazione (o equipollente DIA) di cui agli artt. 68/69 del T.U.L.P.S., la quale, in considerazione della tipologia di attività, è rilasciata senza il parere di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., sempre che l'attività sia esercitata con le modalità ed entro i limiti di cui al precedente comma 1.

Qualora l'attività di spettacolo o trattenimento assuma particolare rilievo o, comunque, siano superati i limiti di cui al precedente comma 1, occorre munirsi della licenza di cui agli artt. 68/69 del T.U.L.P.S. e sottoporre locali e impianti al parere di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.

⁹ La Prefettura di Modena con nota prot. 2895/98 2°Sett. in data 28/11/1998 ha individuato 4 casi:

1. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento,
2. l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento non comporta alcun adempimento,
3. l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti",
4. l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S..
5. (I punti 1. e 2. della citata nota prefettizia coincidono con quanto previsto dall'art. 12 della legge Emilia Romagna 14/2003 e dall'art. 11 co. 1 lett. a) del Regolamento-tipo sulla somministrazione di alimenti e bevande.

¹⁰ Cfr. nota prot. 151/2°Sett. in data 1/2/1995 della Prefettura di Modena.

3. Per l'organizzazione delle attività di cui al comma 1 devono, comunque, essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi. In particolare:
- a) Per quanto riguarda l'inquinamento acustico disciplinato dalla legge 26/10/1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215, si applica la deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 14/04.2004 n. 673 (art. 6), secondo la quale occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione d'inizio attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo. In tale DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario. E' fatta salva la possibilità dell'Autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.
- b) Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:
- 1) certificato di idoneità statica (fornito dalla ditta produttrice),
 - 2) certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato
- In alternativa a quanto previsto ai punti 1) e 2) si può presentare il collaudo statico, rilasciato da un tecnico abilitato. E' consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico)¹¹ dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.
- c) Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.

Art. 5 - Competenze degli organi di vigilanza

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti competono ad un professionista abilitato, iscritto ad Albo o Collegio, entro i propri limiti professionali. Ferme restando le competenze delle Commissioni di vigilanza previste dalla legge, competono ad un tecnico abilitato anche le verifiche d'impianto e gli accertamenti sulle attrazioni dello spettacolo viaggiante non inserite in un luna park o in aggregazioni di attrazioni in numero non superiore a nove, purché il numero di persone che contemporaneamente e complessivamente possono fruire delle medesime attrazioni sia pari o inferiore a 200.
2. Per i locali ed impianti con capienza superiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti competono alla Commissione comunale di cui all'art. 141 bis del T.U.L.P.S. (successivamente chiamata anche "CCVLPS" o Commissione comunale"), ad esclusione dei seguenti casi per i quali è competente la Commissione provinciale di vigilanza di cui

¹¹ v. D.M. 19/8/1996 - Titolo IX.

all'art. 142 del medesimo T.U. (successivamente chiamata anche "CPVLPS" o Commissione provinciale"):

- a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori,
 - b) altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori,
 - c) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro della Salute.
3. Ai sensi dell'art. 141 del R.D. 635/1940 la Commissione comunale, sui luoghi e locali rientranti nella propria sfera di competenza deve:
- a) esprimere parere sui progetti (cosiddetto parere di fattibilità) di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo o trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, ancorché originariamente autorizzati in base a parere della Commissione provinciale di vigilanza;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8/1/1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
4. La Commissione comunale esprime il parere di cui all'art. 141, 1° comma lett. a) sui progetti relativi ai locali ed impianti di capienza pari o inferiore a 200 persone¹².
5. Sono soggetti alla vigilanza della Commissione comunale i luoghi e locali sede di pubblici spettacoli o trattenimenti, esclusi soltanto quelli di competenza della Commissione provinciale salvo, in questo caso, espressa delega emanata ai sensi dell'art. 142, 8° comma, del R.D. 635/1940 e succ. mod..

Art. 6 - Disposizioni sul procedimento

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali, impianti e luoghi di pubblico spettacolo i richiedenti devono presentare domanda al Comune o, qualora ricorra una delle ipotesi delineate dall'art. 3 del D.P.R. 447/1998, devono formulare la richiesta contestualmente alla domanda unica presentata allo sportello unico del Comune.
Il parere di agibilità deve essere richiesto anche in caso di ristrutturazione, trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali esistenti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, seguendo la stessa procedura per i locali di nuova realizzazione.

¹² V. parere del Consiglio dei Ministri prot. 286/2001 del 8/2/2001.

Le eventuali varianti in corso d'opera devono essere sottoposte alla Commissione per l'approvazione.

2. Il parere della Commissione di vigilanza viene espresso in due fasi:
 - a) Fase di esame progetto in cui la Commissione esprime il parere, dopo aver accertato che il progetto del locale o impianto che si intende realizzare è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.
 - b) Fase di sopralluogo in cui, a realizzazione avvenuta, la Commissione si reca in sopralluogo per verificare se la struttura è stata realizzata in conformità al progetto precedentemente approvato.
3. Il responsabile del procedimento relativo a domande di cui al comma 1 provvede a verificare la regolarità formale e la completezza delle domande e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione.
4. Il responsabile del procedimento trasmette ciascuna domanda di cui al comma 1, completa della documentazione occorrente alla Commissione comunale o provinciale per il relativo parere di competenza (rimangono escluse le verifiche riguardanti i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone).
Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, tramite il responsabile del procedimento, richiederà l'integrazione o la regolarizzazione della domanda stessa, interrompendo i termini del procedimento ai sensi di legge.
5. Il parere sul progetto verrà rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento da parte della Commissione della domanda completa della documentazione richiesta compreso, se previsto¹³, il parere del Comando dei Vigili del Fuoco.
Il parere di agibilità, fatta eccezione per i locali ed impianti di cui al successivo art. 8, verrà rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento da parte della Commissione della comunicazione di fine lavori corredata della documentazione indicata al successivo art. 7.
6. I pareri sul progetto e di agibilità relativi agli allestimenti temporanei verranno rilasciati entro 20 giorni complessivi dal ricevimento della documentazione completa da parte della Commissione.
7. Per quanto non indicato ai commi precedenti, il procedimento amministrativo si svolge applicando i principi e gli istituti della legge 241/1990 e succ. mod..
8. Il Comune, in fase di rilascio della licenza ex artt. 68 e 69 del TULPS, ai fini dell'art. 80 del medesimo T.U., farà riferimento al parere di agibilità della Commissione comunale o provinciale di vigilanza ovvero alla relazione di verifica presentata dal libero professionista ai sensi dell'art. 141 co.1 lett. b) del R.D. 635/1940.

¹³ E' necessario che il parere del Comando dei Vigili del fuoco sia rilasciato entro un lasso di tempo tale da consentire il rispetto del termine per la conclusione del procedimento previsto dal D.P.R. 447/1998.

Art. 7 – Contenuto delle domande

1. La domanda di esame progetto e quella di sopralluogo di cui al precedente art. 6, co.2, devono contenere le seguenti indicazioni:
 - A) Tipo di richiesta:
 - A₁) Esame progetto per parere preventivo di fattibilità, con specificato se trattasi di:
 - nuova realizzazione;
 - variazione allo stato attuale;
 - adeguamento alle norme vigenti;
 - integrazione a precedente progetto;
 - attuazione di precedenti prescrizioni.
 - A₂) Sopralluogo per verifica dell'agibilità.
 - B) Tipo di attività, facendo riferimento:
 - per i locali di pubblico spettacolo al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo¹⁴",
 - per gli impianti sportivi al Decreto Ministro dell'Interno 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi¹⁵",
 - per le competizioni motoristiche su strada o su aree pubbliche all'art. 9 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e succ. mod. "Nuovo codice della strada" e legge Emilia Romagna 19/12/2002 n. 36¹⁶ come modificata dalla L.R. 27/7/2005 n. 10 e relative norme di attuazione (D.G. 4/7/2000 n. 1089),
 - per le manifestazioni con presenza di animali alla legge Emilia Romagna 17/02/2005 n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" e relative disposizioni di attuazione.
 - C) Dati relativi al proprietario e al locale :
 - nome e cognome,
 - data e luogo di nascita,
 - residenza, recapito telefonico,
 - eventuali titoli autorizzativi precedentemente rilasciati, relativi all'immobile, quali: permesso a costruire, DIA, agibilità, ecc.
 - D) Nome, cognome e recapito telefonico del progettista.
 - E) Eventuali riferimenti a precedenti verbali della Commissione di vigilanza (citare numero di protocollo e data).
 - F) Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda.
2. La documentazione da presentare a corredo delle richieste di parere di cui al precedente comma 1 riguardanti locali, impianti e luoghi soggetti al parere della Commissione comunale è stabilita con atto del Dirigente, su proposta della Commissione stessa, per i

¹⁴ Pubblicato sul S.O. n. 149 alla G.U., S.G. n. 214 del 12.9.1996.

¹⁵ Pubblicato sul S.O. n. 61 alla G.U., S.G. n. 85 dell'11.4.1996.

¹⁶ La L.R. 36/2002, emanata a modifica dell'art. 233 della L.R. 21/4/99 n. 33, è stata pubblicata sul B. U. n. 179 del 20/12/2002)

casi non di competenza della Commissione comunale la documentazione è quella stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza.

In ogni caso è fatta salva la possibilità delle Commissioni di vigilanza di richiedere ulteriori documenti in originale, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.

3. Per le manifestazioni in cui è prevista la presenza di animali l'organizzatore, prima del sopralluogo della Commissione, deve presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco corredata da relazione tecnica¹⁷ finalizzata alla richiesta di parere al Servizio Veterinario del Azienda U.S.L..

Art. 8 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Il progetto, la relazione tecnica di progetto e gli elaborati grafici relativi a locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone devono essere presentati al Comune per essere acquisiti agli atti della CCVLPS che deve esprimere il parere di competenza.
2. Le verifiche e gli accertamenti dei locali di cui al comma 1 devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o al Collegio dei geometri, il quale, con relazione tecnica, attesta la rispondenza del locale e/o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
E' fatto salvo il rispetto delle altre norme vigenti in materia di sicurezza e igienico sanitarie.
3. La relazione di cui al precedente comma deve essere redatta con l'osservanza del D.M. 19/8/1996 per i locali di pubblico spettacolo e del D.M. 18/3/1996 per gli impianti sportivi.
4. Per i locali di capienza compresa fra 101 e 200 persone alla relazione tecnica deve essere allegato il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 9 - Locali ed impianti soggetti alla competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

1. Le domande finalizzate all'ottenimento dell'agibilità per locali rientranti nella sfera di competenza della CCVLPS, così come indicato all'art. 5 commi 3 e 4 possono riguardare:
 - a) Richiesta di parere preventivo di fattibilità sul progetto di locali o luoghi con capacità inferiore o uguale a 200 persone o con capacità superiore e fino al limite indicato all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, per :
 - nuova realizzazione
 - variazione allo stato attuale;
 - adeguamento alle norme vigenti;

¹⁷ Compito della Commissione di vigilanza è soltanto quello di accertare che sia stata presentata la domanda. Il contenuto della domanda e dei relativi allegati sono stabiliti dalla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 394/2006 emanata in attuazione della legge regionale 17/2/2005 n. 5 "Norme a tutela del benessere animale".

- integrazione a precedente progetto;
 - attuazione di precedenti prescrizioni.
- b) Richiesta di sopralluogo per la verifica di agibilità di impianti con capienza superiore a 200 persone.
2. Le domande devono essere formulate come indicato al precedente art. 7 e seguono il procedimento descritto all'art. 6.

Art. 10 - Locali ed impianti soggetti alla competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

1. Le domande di esame progetto e di agibilità relative a locali ed impianti di cui all'art. 142, 8° comma del R.D. 635/1940 devono essere formulate come indicato al precedente art. 7 e devono essere presentate al Comune che ne curerà l'inoltro alla Commissione Provinciale di Vigilanza. Per quanto compatibile si applica il procedimento descritto all'art. 6 del presente Regolamento.
2. Il Comune, in fase di rilascio della licenza ex art. 68 o 69 del TULPS, ai fini dell'art. 80 del medesimo T.U., farà riferimento al parere di agibilità della Commissione Provinciale di Vigilanza.

Art. 11 - Composizione e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

1. La Commissione è nominata dal Sindaco sulla base delle designazioni dei rispettivi enti previsti dalla legge e, per quanto riguarda gli esperti in elettrotecnica e gli altri membri aggregati, sulla base di elenchi forniti dagli ordini e collegi professionali.
2. La Commissione è integrata da un rappresentante del CONI quando vi sono da esaminare domande riguardanti impianti sportivi¹⁸.
3. Qualora richiesto, la nomina del/i rappresentante/i degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei relativi supplenti avviene sulla base della segnalazione di nominativi di persone di comprovata qualificazione professionale nel settore, presentata dalle organizzazioni rappresentative del settore presenti sul territorio comunale o, in mancanza, provinciale. La designazione può riguardare uno o più dei seguenti settori:
 - a) cinema, teatri,
 - b) sale da ballo,
 - c) locali di spettacolo e/o trattenimento gestiti come attività secondaria
 - d) spettacoli viaggianti.
4. Qualora richiesto, la nomina del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei relativi supplenti avviene sulla base della segnalazione di nominativi di persone di comprovata qualificazione professionale nel settore, presentata dalle organizzazioni presenti sul territorio comunale o, in mancanza, provinciale.

¹⁸ A mente dell'art. 3, co.1 lett. o) del presente Regolamento sono soggetti al parere di agibilità solo gli impianti sportivi e complessi sportivi di cui all'allegato al D.M. 18/3/1996 dotati di aree destinate al pubblico.

5. Le designazioni di cui ai commi 3 e 4 possibilmente avvengono, rispettivamente, di concerto fra le associazioni di categoria del settore e fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
6. Il dirigente comunale del settore istituisce l'ufficio di segreteria della Commissione e designa il responsabile del procedimento.
7. La Commissione rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino al giorno della nomina del nuovo organo.
8. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei luoghi di volta in volta indicati nella lettera di convocazione.
9. La Commissione è convocata dal Presidente, con lettera inviata a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo della riunione e argomenti da trattare.
Oltre i componenti della Commissione il Presidente, ai sensi dell'art.141-bis del R.D. 635/1940 può invitare a partecipare alle singole riunioni, quali componenti aggregati, uno o più esperti in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.
La convocazione deve essere spedita almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione; sono fatti salvi i casi di motivata urgenza¹⁹.
10. Entro il termine di cui al comma 9 deve essere informato della riunione della Commissione anche il destinatario del provvedimento, il quale può presentare memorie o ulteriori documenti e può parteciparvi anche mediante un tecnico munito di delega scritta. La delega non è richiesta se l'incaricato è firmatario del progetto.
11. Il componente effettivo della Commissione qualora impossibilitato a partecipare è tenuto ad informare direttamente il rispettivo membro supplente per la sostituzione.
L'assenza protratta per tre volte di un componente della Commissione senza che sia possibile la partecipazione del membro supplente può costituire motivo di revoca della nomina.
12. La Commissione opera con la presenza di tutti i componenti, compresi quelli aggregati quando convocati.
Visto il tenore dell'art. 141 bis del R.D. 635/1940, l'assenza del/i rappresentante/i di cui al commi 3 e 4 , regolarmente convocati, non inficia la validità della riunione, in quanto membri non obbligatori.
13. Eccezionalmente, in caso d'impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente, entro il termine stabilito e verbalizzato dalla Commissione, provveda a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
14. Il parere della Commissione, ancorché positivo può prevedere condizioni e/o prescrizioni.
15. Il parere della Commissione deve essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria.

¹⁹ Al fine di favorire la partecipazione alle diverse riunioni, si suggerisce di fissare delle cadenze periodiche (almeno per l'esame dei progetti), eventualmente a livello comprensoriale.

Copia del verbale, trasmessa in via provvisoria al destinatario del provvedimento, è inviata tempestivamente al responsabile dello Sportello unico attività produttive o all'Ufficio Commercio per i provvedimenti di competenza.

Art. 12 – Controlli sulle norme di sicurezza

1. I controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del R.D. 635/1940 vertono sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente e si concludono, se del caso, suggerendo all'autorità competente eventuali provvedimenti.
2. Il Presidente, sentita la Commissione Comunale, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1. In ogni caso deve essere presente un medico delegato dal dirigente medico dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
3. Per i controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) effettuati su delega della Commissione provinciale ai sensi dell'art. 142 co. 8 del R.D. 635/1940, il Sindaco, sentita la Commissione Comunale individua i componenti delegati ad effettuarli. In ogni caso devono essere presenti i soggetti indicati al precedente comma 2.
4. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione Comunale o Provinciale per i provvedimenti di competenza.

Art. 13 - Manifestazioni e allestimenti temporanei

1. Le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento dotate di attrezzature per lo stazionamento del pubblico, i luna park allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale di cui al precedente art. 3 co. 1 lett. g) e i circhi **sono soggette all'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS** da rilasciare con le modalità di cui ai precedenti artt. 6,7, 8 o 9 o 10.
2. Le manifestazioni temporanee **non sono soggette all'agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S.** qualora non comportino l'allestimento di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico o qualora utilizzino palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a cm 80. Eventuali impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora devono, comunque, essere collocati in aree non accessibili al pubblico²⁰.
3. Se le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 comprendono più iniziative che necessitano di diversi allestimenti, occorre che l'agibilità - qualora necessaria - sia riferita ai singoli spettacoli e/o trattenimenti.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, qualora siano oggetto di diversa installazione occorre, di volta in volta, acquisire la relativa dichiarazione di conformità e presentarla al Comune entro il giorno successivo non festivo a quello d'inizio della manifestazione ma, comunque, da tenere a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Gli allestimenti di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui al precedente art. 3 co. 1 lettera h) insistenti in un'area appositamente autorizzata dal Comune sono soggetti ad autorizzazione comunale che viene rilasciata **senza il parere di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S.**, ma nel rispetto della normativa di settore.

²⁰ v. D.M. 19/8/1996 - Titolo IX.

5. Per lo svolgimento di manifestazioni con carri allegorici e cortei di maschere che prevedano lo stazionamento del pubblico, organizzati da associazioni o comitati senza fine di lucro e per i quali non è previsto il pagamento per l'ingresso o l'acquisizione di tessere associative, l'organizzatore - almeno venti giorni prima - deve presentare domanda di licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.
6. Le domande di autorizzazione all'effettuazione delle manifestazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere corredate dalla documentazione stabilita con atto del Dirigente comunale, su proposta della Commissione di vigilanza²¹.
7. L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature è valida per le manifestazioni il cui inizio avviene entro due anni dalla data del rilascio del parere della Commissione e vale per l'intera durata delle manifestazioni stesse.
8. La relazione tecnica di cui all'art. 8 del presente Regolamento riferita ad allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, può ritenersi valida per i due anni successivi²².
9. In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui il palco e/o le altre strutture e/o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione l'organizzatore dovrà presentare:
 - a) Certificato di corretto montaggio di tutte le strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti) redatto da un professionista abilitato, con esplicito riferimento al collaudo statico o corredata dello stesso, o con esplicito riferimento alla relazione di calcolo delle strutture;
 - b) Dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico/i abilitato/i;
 - c) Approntamento di idonei mezzi antincendio.
10. In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità, occorre far domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.
11. In relazione alla natura e alla capacità di attrazione dell'attività o dell'iniziativa potranno essere richieste dal Comune misure di sicurezza quali: presenza e/o accessibilità di mezzi antincendio e di pronto soccorso, transennamenti, barriere antipanico, rispetto di distanze.

Art. 14 - Modalità di subingresso

²¹ Per le sfilate con carri allegorici o, comunque, adibiti al trasporto di maschere è opportuno prevedere l'utilizzo di automezzi omologati e targati - salvo che il percorso non si svolga su strada, ma in un circuito chiuso e, in ogni caso, corredate da dichiarazione di idoneità statica a firma di un tecnico abilitato.

²² V. Risoluzione del Ministero n. 03605 del 27/9/2002.

1. In caso di subingresso nella proprietà per atto fra vivi o per causa di morte o nella gestione di un esercizio già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 68/69 e 80 del TULPS, il subentrante deve chiedere e ottenere l'intestazione dell'autorizzazione a proprio nome.
2. Nel caso in cui si eseguano alterazioni allo stato dei luoghi, compresi arredi o impianti tecnologici, ai fini della sicurezza del locale, dovrà essere intrapresa una nuova procedura autorizzatoria con le modalità di cui ai precedenti articoli 8 o 9 o 10.
3. Solo nel caso in cui non vengano effettuate modifiche strutturali, il subentrante può continuare l'attività del dante causa dopo la presentazione al Comune della dichiarazione di subingresso ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e succ. mod. con la quale attesta che lo stato dei locali, dei luoghi, degli impianti tecnologici e degli arredi non è mutata ed attesta, altresì, di aver adempiuto alle norme vigenti sulla sicurezza.

Art. 15 – Competizioni sportive

1. Le autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, recante il "Nuovo codice della strada" e, per le gare motoristiche, dalla legge della Regione Emilia Romagna 36/2002.
Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni.
2. Il parere di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. occorre per tutte le manifestazioni, che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture od aree (con o senza pagamento di un corrispettivo).
3. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 5000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è della Commissione provinciale di vigilanza.

Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero inferiore a 5000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è del Comune di partenza o di primo transito nella provincia, previa acquisizione del parere degli altri Comuni interessati dalla manifestazione, fermo restando l'impegno ad esaminare congiuntamente il progetto della gara.

Art. 16 - Spese di funzionamento della Commissione

1. Le spese per l'esame progetto e per il sopralluogo della Commissione, finalizzati al rilascio del parere di agibilità, sono a carico del richiedente l'agibilità.
2. Le spese e le modalità di pagamento sono fissate dal Comune con apposito atto, tenendo conto delle diverse tipologie di attività e manifestazioni.

Art. 17 - Norma transitoria

1. I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione Comunale di vigilanza di cui all'art. 11 del presente Regolamento sono esaminate e concluse col procedimento in corso.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento si procede ad una verifica dei procedimenti in corso, per i quali rimane competente la CPVLPS.
Nel caso in cui vi siano procedimenti giacenti per i quali i richiedenti non abbiano inviato la documentazione integrativa richiesta si procede ad assegnare un termine per provvedere, avvisando che qualora la documentazione non pervenga nel termine assegnato, o qualora non sia presentata una motivata istanza, il procedimento sarà considerato concluso e archiviato.
3. Eventuali modifiche a locali e luoghi a suo tempo esaminati dalla Commissione provinciale saranno di competenza della Commissione comunale, previa acquisizione di copia della documentazione d'interesse agli atti della Commissione Provinciale di Vigilanza.

.....

Le principali norme di riferimento del settore

- Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 (in S.O. N.149 alla G.U., S.G. N.214 del 12.9.1996) *Norme di sicurezza antincendio per locali di pubblico spettacolo.*
- Decreto del Ministro dell'Interno 18.3.1996 (in S.O. N. 61 alla G.U., S.G. N.85 dell'11.4.1996) *Norme di sicurezza per gli impianti sportivi.*
- Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 20.5.1992, n. 569 (in G.U., S.G., N. 52 del 4.3.1993) *per mostre ed esposizioni in edifici storici e artistici.*
- D.M. Interno 6/7/1983 e D.M. Interno 28/8/1984 e DM Interno 15/03/2005, *Reazione al fuoco dei materiali di arredo, finitura e da costruzione, loro tipologie, denominazioni commerciali dei prodotti in conformità al certificato di omologazione del M.I. e alla marcatura CE;*
- DM 22/02/1996 n.261 (*Regolamento del servizio di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo.*
- DM. del M.I. 08/11/1997 (G.U. n.278 del 28/11/1997) *Proroga dei termini di cui al punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996.*
- Decreto del Ministro dell'Interno 06.03.2001 (G.U., S.G. n. 65 del 19.03.2001) *Modifiche e integrazioni al DM 19.08.1996.*
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 e successive modificazioni e integrazioni. *(per quanto non modificato dal DM 19/08/1996);*
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n.68 del 02.07.1968 *per le competizioni motoristiche;*
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n.1 del 23/01/1997; *DM 19/08/1996 – Chiarimenti e indirizzi applicativi.*
- Lettera Circolare Ministero dell'Interno del 27/03/1997 n. P718411820/C (G.U. S.G. n.113 del 16/05/1996), *Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 - Chiarimenti sul termine "capienza" di un locale di un pubblico spettacolo e trattenimento.*
- Circolare Ministeriale Ministero dell'Interno del 31/05/1996 n. 15 M.I.SA. (96) *Locali di pubblico spettacolo - Valori dei sovraccarichi nel dimensionamento dei solai*
- Lettera Circolare Ministero dell'Interno del 12/01/1995 n. 559 *Piscine annesse a complessi ricettivi - Assoggettabilità al collaudo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.*
- Lettera Circolare del 21/09/2001 P1071/4109 *Criteri di sicurezza antincendio applicabili alle sale del giuoco del "Bingo" - Precisazioni*
- Lettera Circolare Ministero dell'Interno del 11/01/2001 n. 47/4109 *Giuoco del "Bingo". Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi*
- Nota 701/M del 02/04/2002 del M.I. – *Norme di sicurezza impianti sportivi.*

